



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA  
CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI A  
BORDO AUTOBUS DI ASF AUTOLINEE SRL  
DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DELLE  
PERSONE E ALTRI ASSET AZIENDALI  
CIG 89672264FD

## **1 - Oggetto dell'affidamento**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva, della gestione commerciale ed operativa degli spazi pubblicitari ordinari interni ed esterni degli autobus in servizio pubblico sulla rete gestita da ASF Autolinee Srl.

Gli spazi, da utilizzare saranno quelli interni ed esterni adibiti al trasporto pubblico di linea appartenenti al parco ASF, come risultano dalla tabella del "Parco autobus disponibili per l'esercizio" aggiornata al 1° Novembre 2021 (allegato1).

L'affidamento si intende esteso anche agli autobus che verranno acquistati, affittati, acquisiti a vario titolo o in usufrutto e immessi in esercizio per tutto il periodo di durata del contratto.

Non è consentito al concessionario l'utilizzo degli spazi concessi in affidamento per scopo diverso da quello pubblicitario. Il mutamento d'uso anche temporaneo degli spazi, da parte del concessionario, è causa di risoluzione del contratto.

La realizzazione delle strutture, dei supporti, degli impianti e pellicole grafiche nonché le imposte di affissione sono a totale carico dell'affidatario. Sono altresì a carico dell'affidatario le eventuali autorizzazioni da ottenersi presso gli Enti competenti, la cui domanda andrà presentata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il presente capitolato e i relativi allegati costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

## **2-Durata**

L'affidamento per l'utilizzo degli spazi pubblicitari avrà la durata di due anni a partire dalla data di decorrenza del contratto - salvo possibile risoluzione anticipata per inadempienze contrattuali, per decadenza o per il venir meno dell'affidamento del contratto di TPL ad ASF.

È facoltà di ASF chiedere il rinnovo dell'affidamento per un ulteriore anno decorrente dalla data di scadenza del contratto iniziale. La richiesta di rinnovo sarà presentata con un preavviso di almeno due mesi antecedenti la scadenza del contratto. Il rinnovo dovrà essere posto in essere per iscritto con le stesse forme e alle stesse condizioni e obblighi a carico del concessionario nell'ambito dell'affidamento.

In caso di mancato rinnovo il contratto si intenderà automaticamente risolto allo scadere di due anni

dalla data di decorrenza del contratto senza ulteriori formalità.

Il concessionario potrà assumere ordini, per l'esposizione di pubblicità, sino al termine di scadenza del contratto e aventi efficacia sino a un periodo non superiore ai 3 mesi successivi alla sua scadenza. Al termine del contratto il concessionario si impegna a cedere, al nuovo concessionario subentrante, il portafoglio delle commissioni relativo alle campagne pubblicitarie aventi efficacia oltre la scadenza del contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi a detta scadenza. Il nuovo concessionario subentrante sarà tenuto a rilevare dal concessionario il suddetto portafoglio commissioni ad un valore pari al 35% dell'importo residuo dello stesso.

### **3 - Ambito dell'affidamento**

L'affidamento inizialmente si intende riferito alla consistenza del parco autobus, quale risulta dalla tabella "Elenco Flotta" alla data del 1° Novembre 2021 e si intenderà automaticamente estesa a tutti gli ampliamenti e variazioni apportati da ASF al parco stesso.

Sarà cura del concessionario fornirne mensilmente ad un incaricato di ASF l'elenco di tutti gli impianti installati con relativo numero/vettura e figurino della pubblicità installata.

### **4 - Criteri di aggiudicazione**

Per l'affidamento degli spazi pubblicitari messi a gara, ASF richiede per tutta la durata dell'affidamento, il pagamento da parte del concessionario di un canone annuo, secondo le modalità di cui all'art.5.

Il canone annuo minimo posto a base di gara, per l'esercizio della pubblicità di cui all'art. 7, è fissato complessivamente in € 120.000 (centoventimila/00), oltre IVA in ragione di legge.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta migliore sulla base del maggior rialzo sull'importo a base di gara.

L'importo dovuto per eventuali frazioni di mese sarà calcolato dividendo il canone annuo per 365, moltiplicandolo per il numero dei giorni di effettivo utilizzo.

Qualora, alla scadenza dei due anni di affidamento previsto per il contratto, le Parti decidano di procedere al rinnovo previsto per un ulteriore anno, le condizioni economiche saranno le medesime previste per i primi due anni.

### **5 - Modalità e termini di pagamento del canone**

Il canone annuo complessivo offerto - relativo ai tipi di pubblicità di cui al successivo art. 7 - dovrà essere versato in due rate semestrali posticipate da corrispondersi entro il mese di riferimento.

Il concessionario è tenuto ad assolvere il pagamento del canone tramite bonifico bancario, sul conto corrente indicato da ASF al momento della stipula del contratto, a nome di "ASF Autolinee Srl".

Il concessionario sarà comunque obbligato a mantenere costantemente aggiornata la contabilità degli introiti relativi all'attività pubblicitaria, impegnandosi a far risultare tale contabilità in modo autonomo in appositi registri o documenti equipollenti.

## **6 - Garanzia**

A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento, il concessionario della gara al momento della sottoscrizione del contratto dovrà consegnare ad ASF, prima della firma dell'affidamento, apposita garanzia per una somma pari al 10% (dieci per cento) del canone annuo, per l'esatto e regolare adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dal presente capitolato ed in generale assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento oggetto della gara (art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

La garanzia va costituita ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'atto di fidejussione dovrà contenere, a pena di decadenza, le seguenti clausole:

- "la Banca provvederà, senza eccezione alcuna, al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa da parte di ASF";
- "La Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art.1944 cod. civ, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ.";
- "la presente garanzia si intende valida ed efficace sino a comunicazione scritta di svincolo da parte dell'Ente garantito da richiedersi a cura della società garante."

Nel caso di rivalsa sulla fidejussione, il concessionario, pena la decadenza del contratto, dovrà ripristinare l'importo originario della garanzia di cui al comma 1, entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito da parte di ASF.

Alla scadenza dell'affidamento e dopo che ASF avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi, la garanzia verrà svincolata nei modi di legge entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.

La garanzia deve essere mantenuta integra per tutta la durata dell'affidamento compreso l'eventuale periodo di rinnovo dell'affidamento.

Resta salvo per ASF l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati ad ASF a causa dell'inadempimento del concessionario.

## **7 - Tipologie e sistemi di pubblicità**

La pubblicità sugli autobus potrà essere di quattro tipi: pubblicità dinamica classica sull'esterno dei mezzi, pubblicità all'interno dei mezzi, pubblicità a decorazione integrale o "Maxiside" e "Maxiretro".

## **7.1 Pubblicità dinamica classica all'esterno degli autobus mediante appositi telai o a pellicola**

Per ogni vettura potranno essere utilizzati tre spazi, uno su ogni lato della vettura (sinistro, destro e retro). Gli autobus articolati potranno avere un numero di esposizioni doppio per ogni fiancata.

Le dimensioni dei telai saranno indicativamente le seguenti: m. 3,00 di base x m. 0,70 di altezza, m. 2,00 di base x m. 0,70 di altezza, m. 1,20 di base x m. 0,70 di altezza.

Le esposizioni mediante pellicola potranno avere superfici e formati differenti.

Previo consenso di ASF, e compatibilmente con le caratteristiche degli autobus, potranno essere adottate anche tipologie diverse di supporti pubblicitari da inserire negli spazi sopra indicati, a condizione che siano rispettate le prescrizioni su posizionamento del telaio/adesivo e superficie massima occupabile.

In ogni caso i supporti pubblicitari dovranno assicurare la piena visibilità degli elementi identificativi del veicolo e della linea che esso effettua (loghi aziendali, matricola del veicolo, indicatori di percorso e di linea) e comunque dovranno essere conformi alle norme del Codice della Strada e ss.mm.ii..

Il concessionario, qualora preveda di utilizzare i telai, provvederà in piena autonomia all'applicazione della pubblicità - sollevando l'ente aggiudicatore da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'affissione, dalla collocazione o dalla permanenza degli impianti in questione - mediante installazione di telai in alluminio anodizzato o in acciaio inox o altro materiale di analoghe caratteristiche, fissati alla carrozzeria degli autobus con rivetti ad espansione e a tenuta stagna, o altro sistema analogo, atto, comunque, ad evitare la formazione di ruggine e/o infiltrazioni di liquidi, con conseguenti danneggiamenti degli autobus, e a rispettare le norme vigenti.

In caso di applicazione dei pannelli mediante foratura della carrozzeria, i fori dovranno essere resi ciechi alle infiltrazioni esterne.

Alla rimozione dei pannelli dovrà essere assicurato il completo ripristino della superficie del bus, in maniera da preservare il veicolo da danni dovuti all'insorgere di ruggine o infiltrazioni.

Tutti i materiali impiegati dal concessionario dovranno essere pienamente conformi alle normative vigenti ed essere approvati da ASF al fine di garantire la sicurezza di esercizio e la conservazione del proprio patrimonio mobiliare.

L'uso di materiale rifrangente è consentito alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.

La fornitura, posa in opera, manutenzione e sostituzione dei telai, anche in caso di danneggiamento o furto, saranno a cura e spese del concessionario.

Eventuali nuove tipologie di telai pubblicitari o di sistemi di fissaggio degli stessi dovranno essere preventivamente autorizzate da ASF.

Saranno a totale cura, onere e spese del concessionario la rimozione e la successiva reinstallazione dei telai e delle cornici sugli autobus da sottoporre alla revisione annuale – qualora richiesta dalla Motorizzazione Civile presso la quale avrà luogo la revisione - così come previsto

dal Codice della Strada, senza avere nulla a pretendere da ASF.

ASF si riserva la facoltà di approvare eventuali posizioni aggiuntive, su richiesta del concessionario. ASF impone anche il totale ripristino delle fasce catarifrangenti eventualmente danneggiate dalle pellicole adesive, della totale rimozione dei residui di colla derivante da pellicole adesive e della segnalazione di qualsiasi eventuale danneggiamento alla carrozzeria esterna dei veicoli di ASF entro 24 ore.

## **7.2 Pubblicità all'interno degli autobus**

Sarà effettuata su tutti i tipi di autobus in considerazione delle caratteristiche dei veicoli in dotazione di ASF, mediante cartelli plastificati, monitor o altre installazioni di dimensioni differenti a patto che abbiano caratteristiche costruttive tali da poter essere agevolmente montate all'interno dei mezzi e da non risultare d'intralcio o pericolo per i passeggeri. Anche in questo caso ASF impone il totale ripristino di eventuali parti danneggiate da pellicole, della rimozione di residui di colla derivante da pellicole e della segnalazione di qualsiasi eventuale danneggiamento alle dotazioni interne dei mezzi di ASF.

## **7.3 Pubblicità all'esterno degli autobus mediante pellicole adesive (pubblicità a decorazione integrale e "Maxiside")**

Le esposizioni a decorazione integrale e le esposizioni nel formato "Maxiside" dovranno riguardare esclusivamente le superfici esterne degli autobus. La decorazione integrale avverrà a mezzo di decorazioni sulle due fiancate laterali e sul lato posteriore degli autobus. ASF impone il totale ripristino delle fasce catarifrangenti eventualmente danneggiate dalle pellicole adesive, della totale rimozione dei residui di colla derivante da pellicole adesive e della segnalazione di qualsiasi eventuale danneggiamento alla carrozzeria esterna dei veicoli di ASF entro 24 ore.

La pubblicità va realizzata a cura del concessionario esclusivamente con materiale idoneo a garantire l'integrità della carrozzeria degli autobus sia nella fase di montaggio, che in quella di rimozione. Per quanto concerne l'ingombro delle decorazioni, il concessionario si obbliga a realizzarlo nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

## **7.4 Pubblicità sul retro degli autobus mediante pellicole adesive a decorazione "Maxiretro"**

L'uso di tali spazi dovrà avvenire nei seguenti modi: la pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la superficie esterna posteriore del mezzo e avverrà a mezzo di decorazioni sul retro degli autobus mediante applicazione di pellicola adesiva "oneway", realizzata a cura del concessionario esclusivamente con materiale idoneo a garantire l'integrità della carrozzeria degli autobus sia

nella fase di montaggio, che in quella di rimozione.

Per quanto concerne l'ingombro della decorazione, il concessionario si obbliga a realizzarlo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In ogni caso, per le tipologie indicate ai punti 7.3 e 7.4, il supporto adesivo dovrà assicurare la visibilità dall'interno del veicolo verso l'esterno e, dall'esterno, degli elementi identificativi del veicolo e della linea che esso effettua (loghi aziendali, matricola del veicolo, indicatori di percorso e di linea) e comunque dovrà essere conforme alle norme del Codice della Strada e ss.mm.ii..

ASF si riserva la facoltà di far rimuovere a carico del concessionario le pellicole adesive che non dovessero rispettare i suddetti standard di visibilità.

Le forme di pubblicità diversa da quella realizzata con modalità e tecniche indicate nel presente articolo si intendono escluse dall'affidamento, salvo diverso accordo tra le parti.

## **8 - Proprietà dei materiali**

L'attrezzaggio degli autobus per l'effettuazione delle esposizioni pubblicitarie sarà a cura ed onere del concessionario, così come la manutenzione e la rimozione di tutti i tipi di materiale pubblicitario; i materiali stessi devono essere tenuti in buono stato di decoro ed eventuali riparazioni o sostituzioni sono a carico dello stesso.

Al termine dell'affidamento, le attrezzature (telai, cornici, etc.), che saranno fornite ed installate a cura e spese del concessionario, rimarranno di proprietà di ASF.

Eventuali necessari adeguamenti degli impianti dovuti a modifiche regolamentari o normative saranno a totale cura e spese del concessionario.

## **9 - Modalità di installazione e manutenzione delle pellicole pubblicitarie per decorazione integrale e/o parziale, "Maxiside" e "Maxiretro"**

Le pellicole adesive, con le quali la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo, dovranno essere sempre rimovibili ed avere caratteristiche idonee affinché non arrechino danni alla carrozzeria degli autobus, sia nella fase di montaggio che in quella di rimozione.

Il concessionario si impegna a sorvegliare che le pellicole pubblicitarie siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche su richiesta di ASF, quelle che presentassero anomalie entro 48 ore dalla segnalazione.

La richiesta di messa a disposizione degli autobus dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno

due giorni rispetto all'inizio dei lavori di allestimento.

Gli autobus verranno messi a disposizione del concessionario previo lavaggio meccanico di tipo "industriale" della carrozzeria, pronti per l'applicazione della pellicola adesiva che, ove possibile, non dovrà avere ritocchi di verniciatura al nitro.

L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto di ASF.

Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dal momento della messa a disposizione di ogni veicolo.

I nominativi del personale addetto all'allestimento degli autobus dovranno essere consegnati ai responsabili di ASF. Tale personale, all'interno dei depositi, dovrà rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in vigore per il personale di ASF.

A questo scopo il concessionario dovrà rilasciare ad ASF una dichiarazione di manleva per i rischi relativi alle operazioni di allestimento e rimozione.

Alla scadenza del periodo di utilizzo degli autobus per pubblicità integrale, il concessionario dovrà provvedere all'asportazione completa delle pellicole pubblicitarie con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per l'allestimento, senza arrecare danno agli autobus.

Eventuali danni saranno risarciti secondo quanto previsto all'art. 17.

In occasione delle operazioni di asportazione delle pellicole pubblicitarie, il concessionario dovrà ritirare la pellicola rimossa come materiale da riutilizzare, oppure, se destinata a rifiuto, gestirla come rifiuto speciale: in nessun caso il concessionario dovrà abbandonare tali materiali in spazi non specificatamente adibiti in accordo con ASF e appositamente concessi da quest'ultimo.

## **10 – Programma di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria**

La manutenzione delle affissioni pubblicitarie dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

**Manutenzione Ordinaria:** il concessionario si impegna ad eseguire ogni anno una verifica ispettiva su tutti gli impianti installati sull'intera flotta di ASF, secondo un programma precedentemente concordato con l'azienda e di eseguire tutti gli eventuali interventi di ripristino che dovranno essere registrati e successivamente comunicati. La documentazione dell'avvenuto controllo dovrà essere concordata con il reparto tecnico di ASF e dovrà essere trasmesso tramite mail (segreteria@pec.asfautolinee.it) alla scadenza di ogni anno contrattuale.

Le attività di controllo verranno rendicontate ad ASF, dando evidenza delle date, dei singoli eventuali interventi svolti, dello stato generale dell'impianto e fornendo documentazione fotografica dell'impianto verificato, anche nel caso in cui il mezzo non sia stato oggetto di manutenzione.

**Manutenzione Straordinaria:** da eseguirsi con il preciso obiettivo di ripristino e/o riparazione delle strutture danneggiate da incidenti o usura. Questo tipo di interventi dovranno essere eseguiti entro 5



(cinque) giorni solari dalla segnalazione di ASF, delle autorità competenti o dei soggetti comunque interessati, o per diretto riscontro.

Nel caso in cui gli impianti danneggiati comportino pericolo o intralcio grave e di conseguenza sia necessario ripararli o sostituirli, nonché metterli comunque in condizione di non nuocere, il concessionario si attiverà entro e non oltre 48 ore dalla segnalazione, riconoscendo altresì ad ASF la facoltà di intervenire direttamente addebitando i costi eventualmente sostenuti o con diritto di rivalsa sulla cauzione prestata dalla Concessionaria la quale avrà l'obbligo di reintegro della cauzione medesima.

## **11 - Obblighi del concessionario**

Il concessionario si impegna a effettuare per tutta la durata contrattuale, a sua cura e spese, senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzato nei confronti di ASF, su tutti gli impianti pubblicitari oggetto dell'affidamento:

1. la manutenzione ordinaria degli impianti;
2. la manutenzione straordinaria degli impianti;
3. gli interventi di riparazione o sostituzione o ripristino entro 5 gg. naturali e consecutivi dal verificarsi dall'evento o comunque dalla chiamata/segnalazione di ASF a mezzo posta elettronica o raccomandata;
4. gli interventi di riparazione o sostituzione o ripristino aventi carattere di urgenza entro 12 ore dalla chiamata/segnalazione di ASF a mezzo posta elettronica o raccomandata;
5. gli interventi aventi carattere di somma urgenza, per pericolo o intralcio alle persone o danno all'esercizio, entro 3 ore dalla chiamata/segnalazione di ASF a mezzo posta elettronica o raccomandata;
6. la verifica periodica della stabilità, con intervento immediato sugli impianti nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
7. le esposizioni pubblicitarie nel pieno rispetto della normativa vigente, del Codice della Strada e ss.mm.ii., nonché delle prescrizioni tecniche fornite da ASF (vincoli relativi al servizio), delle prescrizioni e regolamenti Comunali nonché delle prescrizioni, disposizioni e/o norme emanate dagli Enti preposti;
8. le operazioni di collocamento e di rimozione di tutti i tipi di materiale pubblicitario, nonché la rimozione e la successiva reinstallazione dei telai e delle cornici sugli autobus da sottoporre alla revisione annuale, presso la Motorizzazione Civile, così come previsto dal Codice della Strada, a propria cura e spese;

9. la manutenzione del materiale pubblicitario di cui al punto precedente tale da garantirne anche un buono stato di decoro, assumendosi tutti gli oneri derivanti da eventuali riparazioni o sostituzioni;
10. l'installazione/rimozione del materiale pubblicitario e/o di pubblica utilità fornito da ASF;
11. l'eliminazione di eventuali graffiti sugli impianti e sugli spazi concessi con prodotti che rispettino la normativa vigente, che non vengano dispersi a terra, ma gestiti come rifiuti speciali; è inoltre necessario utilizzare idonee metodologie di assorbimento dei reflui derivanti dalle operazioni di degrafittaggio (es. tappetini assorbenti).
12. la rimozione immediata di qualsiasi rifiuto o materiale di risulta derivante dalle attività di installazione e successiva manutenzione degli apparati;
13. le spese necessarie alla produzione, installazione e rimozione della pubblicità saranno a carico totale del concessionario.

Il concessionario si obbliga, inoltre, fin da ora a:

14. rispettare tutte le disposizioni emanate dagli Enti competenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione, Comune, ecc.) senza che, per tale motivo, possa accampare pretese di sorta;
15. rispettare le norme vigenti in materia di pubblicità ed affissioni. In particolare, non saranno ammesse campagne pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone. ASF si riserva la facoltà di autorizzare o meno, a suo insindacabile giudizio, l'effettuazione di campagne di pubblicità politica, sindacale ed elettorale con esclusione di quelle relative alle elezioni politiche nazionali, delle consultazioni referendarie o relative alle elezioni del Parlamento Europeo, che sono sempre ammesse.  
ASF ha, inoltre, la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata a mezzo posta elettronica o raccomandata, in base ai principi sopra citati o su richiesta degli Enti istituzionali proprietari e/o controllanti; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al concessionario di tutte le spese relative e conseguenti. In ogni caso nessun addebito o risarcimento potrà essere richiesto ad ASF, sia per il divieto di esposizione che per la rimozione della pubblicità contestata;
16. osservare gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
17. ad osservare che tutte le operazioni previste dal presente capitolato (attività manutentive, sostituzione ricambi, installazione, pellicolatura, ecc.) dovranno essere svolte senza abbandonare presso i siti ASF alcun materiale, rifiuto, impianto dismesso o

attrezzatura.

18. applicare nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
19. designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
20. rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti e/o incaricati;
21. produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza da parte di ASF.

## **12- Ulteriori oneri del concessionario**

Si intendono a carico del concessionario:

1. tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, e/o risoluzione, compresi quelli tributari;
2. tutte le spese relative all'imposta di pubblicità. In particolare, il concessionario provvede direttamente al pagamento presso il Servizio Affissioni e Pubblicità, a norma della vigente legislazione in materia, dell'imposta comunale sulla pubblicità, esonerando ASF da qualsiasi onere e responsabilità in merito e si impegna a dare copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento entro 30 gg. a mezzo posta elettronica o a mezzo fax o a mezzo lettera da ASF;
3. ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall'esecuzione del contratto, previsti da Stato, Regione, Provincia e/o Comune;
4. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese;
5. tutte le spese per la produzione, l'installazione, la gestione e la rimozione della pubblicità relativa all'affidamento;
6. ogni spesa derivante dalla manutenzione, pulizia, rimozione e smaltimento degli impianti e della pubblicità.

Tutte le operazioni inerenti all'installazione, l'utilizzo e la manutenzione dei supponi pubblicitari dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

## **13- Riserva ASF su 5 autobus**

ASF si riserva di utilizzare stabilmente e gratuitamente, per l'intera durata dell'appalto, senza che il

concessionario possa sollevare eccezione alcuna, n. 5 autobus a decorazione integrale per campagne pubblicitarie di proprio interesse, per proprie campagne istituzionali anche in collaborazione con altri Enti o Società, e per iniziative di carattere sociale e/o operazioni di co-marketing o comunque pubblicitarie che ASF vorrà realizzare con terzi.

Similmente a quanto previsto per i propri clienti, anche per queste campagne, il concessionario fornirà ad ASF gli specifici giustificativi fotografici, comprovanti l'avvenuta decorazione.

#### **14- Riserva spazi per comunicazioni ASF**

ASF si riserva, per l'intera durata dell'appalto, l'uso gratuito di spazi di dimensioni pari a cm. 70 x 25 all'interno di ciascuno degli autobus per avvisi/comunicazioni al pubblico: il numero di detti spazi sarà pari a quello delle porte degli autobus (le doppie porte vanno computate come una sola). L'ubicazione di detti spazi viene stabilita come segue: di fronte alle porte di entrata e a fianco (a destra o a sinistra, a seconda di indicazioni di dettaglio che ASF si riserva di fare) di quelle di uscita.

#### **15- Ulteriore riserva spazi pubblicitari**

Il concessionario si impegna a riservare stabilmente e gratuitamente ad ASF, per l'intera durata dell'appalto, per campagne di interesse per ASF, anche in collaborazione con altri Enti o Società, e per iniziative di carattere sociale e/o operazioni di co-marketing che ASF vorrà realizzare con terzi, spazi all'interno degli autobus e la possibilità di comunicazioni per mezzo di locandine pendule.

Il concessionario si impegna inoltre, senza alcun onere per ASF ad affiggere/defiggere, incollare/installare e/o plastificare i manifesti/pellicole o gli avvisi/comunicazioni forniti da ASF negli appositi spazi messi gratuitamente a disposizione di ASF; esporre i messaggi pubblicitari forniti da ASF sia all'interno che all'esterno degli autobus, entro due giorni dall'ordine, nei modi e termini indicati da ASF.

Similmente a quanto previsto per i propri clienti, anche per queste campagne, il concessionario fornirà ad ASF gli specifici giustificativi fotografici, comprovanti l'avvenuta affissione.

#### **16- Osservanza Leggi e Regolamenti Spese**

Il concessionario, nell'esecuzione del contratto, e comunque per tutto quanto non è contemplato nel presente capitolato, sarà tenuta al rispetto delle normative vigenti ed emanate durante la vigenza contrattuale, senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzata nei confronti di ASF.

Il concessionario assume pertanto dirette obbligazioni nei confronti di tutti i competenti uffici, sia in proprio, sia in nome e per conto delle richiedenti le esposizioni pubblicitarie, sottoponendosi,

come d'obbligo, all'osservanza di tutte le norme regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni delle Autorità competenti.

Dovrà inoltre ottemperare a sua cura e spese a tutte le disposizioni di legge e di regolamento che sono state e saranno emanate in materia di pubblicità, rimanendone ad ogni effetto unico responsabile.

In caso di inadempienza ASF potrà risolvere il contratto incamerando la garanzia.

## **17- Risarcimento danni**

Tutti i guasti cagionati agli autobus per effetto dell'applicazione/rimozione della pubblicità, di cui trattasi, debbono essere riparati a spese del concessionario. Qualora il concessionario non provveda, ASF ha la facoltà di provvedere con addebito al concessionario di tutte le spese relative e conseguenti.

Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati e distrutti gli avvisi pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo può essere addebitata ad ASF e il concessionario stesso deve provvedere a rimettere la pubblicità nello stato originale, a proprie spese e senza diritto di indennizzo da parte di ASF.

## **18- Responsabilità per incidenti a persone o cose**

In caso di incidenti a persone o cose, comunque derivanti dalla pubblicità in oggetto, il concessionario assume direttamente e in proprio ogni responsabilità - di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno, molestia o quant'altro possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'affidamento o di fatti conseguenti all'esecuzione di quanto autorizzato con il presente capitolato - e provvede direttamente alla liquidazione dei danni relativi, sollevando ASF da qualsiasi molestia al riguardo.

ASF dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa o azione di terzi verso il concessionario.

Tutti i danni che potessero derivare a terzi in conseguenza della pubblicità, saranno a totale carico del concessionario.

L'ente aggiudicatore resta sollevato anche da ogni responsabilità eventualmente derivante da pubblicità ingannevole ai sensi del Titolo III, Capo II, del D.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii. e relative norme attuative.

Il concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione degli impianti.

A tale scopo il concessionario si impegna a contrarre con primaria compagnia, per tutta la durata dell'affidamento, idonea polizza assicurativa RCT/0 per danni cagionati a terzi, compreso ASF, con un massimale di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 5.000.000,00 unico per sinistro; R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro)

Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata.

L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

## **19- Responsabilità per le esposizioni pubblicitarie**

Il concessionario assume direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità, non soltanto per i reclami che possono essere sollevati dai propri clienti circa le rispettive pubblicità, ma anche per i reclami che possono essere avanzati da terzi che non siano suoi clienti e per qualsiasi motivo.

ASF non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra il concessionario e terzi a causa della pubblicità realizzata.

In questo caso ASF, una volta a conoscenza dei reclami, ha facoltà di chiedere la rimozione delle pubblicità in questione entro 24 ore e, in caso di inadempimento, ha il potere di procedere alla rimozione in proprio, addebitando al concessionario tutte le spese relative.

ASF dovrà ricevere preventivamente (e comunque entro 4 giorni dalla data di affissione) i bozzetti che dovranno essere poste sui propri mezzi e si riserva la facoltà di rispondere entro 2 giorni per negare l'affissione o di richiedere la rimozione in caso questi non risultino rispettare i principi e i valori aziendali dell'azienda.

ASF ha facoltà di effettuare verifiche periodiche relative al numero degli autobus utilizzati, degli spazi pubblicitari previsti, al loro stato, alla corrispondenza tra campagne autorizzate ed affisse.

Il rischio derivante da atti vandalici nei confronti della struttura pubblicitaria e dei manifesti affissi sarà a totale carico del concessionario, che dovrà pure provvedere, a sua cura e spese, alle eventuali azioni legali per il recupero dei danni patiti a causa di terzi.

ASF non garantisce che gli autobus adibiti a particolari orari ed itinerari e sulle quali viene effettuata la pubblicità, siano utilizzati sempre negli stessi orari e sui medesimi itinerari, in quanto le modalità della loro circolazione sono subordinate alle mutabili esigenze del servizio.

Il concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza del modo in cui circolano gli autobus, sia riguardo al numero delle stesse, sia alla durata della circolazione, alle zone di servizio e quanto altro, e si impegna a non sollevare eccezioni a tale proposito.

ASF resta ad ogni effetto estranea agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dal concessionario afferenti alla pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.

## **20- Cessione del contratto e sub-appalto**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del concessionario fatti salvi casi di

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

È possibile il sub-appalto nei limiti di legge.

## **21- Mancato esercizio pubblicità**

ASF non risponde del mancato esercizio della pubblicità in questione, in conseguenza di eventuale sospensione, variazione o diminuzione del servizio, per guasti, mancanza di energia, interruzioni stradali, sciopero dei dipendenti e per altre cause di qualsiasi natura.

Analogamente ASF non risponde di eventuali periodi di mancato esercizio degli autobus del parco per fermo manutentivo o revisione.

ASF non riconosce alcuna diminuzione del canone per il mancato esercizio della pubblicità e il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa per il mancato godimento degli spazi affidati o per lucro cessante in relazione al fermo degli autobus, per qualsiasi motivo (riparazione, manutenzione, revisione, sinistro, fermo amministrativo, ecc.).

ASF non applicherà alcuna riduzione del canone a seguito del mancato utilizzo di spazi pubblicitari dovuto a scelte di carattere commerciale decise dal concessionario.

Il concessionario non potrà sollevare eccezioni, esprimere preferenze, né richieste di indennizzo alcuno, riguardo le modalità di gestione del servizio e di utilizzazione degli autobus della flotta sulle diverse linee.

## **22- Direttore di esecuzione del contratto ed esonero responsabilità**

Al momento della stipula del contratto, il soggetto concessionario del servizio dovrà comunicare al Responsabile del Servizio di ASF i nominativi del proprio Direttore di esecuzione del contratto e delle persone designate a ricevere le comunicazioni e le istruzioni.

La designazione del Direttore da parte del soggetto concessionario deve essere controfirmata per accettazione dall'interessato, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale.

La Società, inoltre, deve garantire la copertura del ruolo di Direttore per tutta la durata delle attività e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere tempestivamente comunicata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata ad ASF.

Ferme restando le specifiche responsabilità del soggetto concessionario, il Direttore dell'esecuzione del contratto è responsabile della esecuzione del servizio, della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione della stessa, nonché della rispondenza del servizio alle normative in vigore ed alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio ASF o dagli altri

organi preposti al controllo.

Nessun onere e responsabilità possono derivare ad ASF per eventuali infortuni al personale del concessionario addetto al montaggio, allo smontaggio e a tutte le operazioni comunque inerenti alla pubblicità di cui trattasi, in quanto il concessionario deve provvedere alle necessarie coperture assicurative e osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia anche antinfortunistica.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto inoltre dovrà curare che non si dia corso a subappalti né a cottimi non autorizzati da ASF e che il personale impiegato sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle ditte subappaltatrici e/o dei cottimisti autorizzati da ASF.

## **23- Libero ingresso nei depositi**

ASF consente al personale incaricato dal concessionario il libero ingresso nei depositi e sugli autobus ivi ricoverati, per i lavori inerenti alla posa in opera, manutenzione e rimozione della pubblicità.

Detto personale deve sottostare a tutte le disposizioni che ASF stessa ritenesse opportuno impartire, affinché non arrechi danni agli immobili e/o, comunque, inconvenienti agli autobus e al servizio.

Il concessionario dovrà consegnare ad ASF una lista recante i nominativi del personale accreditato allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

Il concessionario dovrà garantire che il personale addetto alla manutenzione indossi vestiario uniforme, decoroso e facilmente riconoscibile, sia munito di tesserino di riconoscimento da esibire ed esporre sempre durante la permanenza negli impianti ASF.

La lista recante i nominativi del personale accreditato e dei mezzi autorizzati all'ingresso negli impianti ASF dovrà essere aggiornata in occasione di ogni variazione, o su richiesta di ASF.

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. informare tempestivamente ASF dei rischi apportati dalle proprie attività;
2. adottare un piano d'emergenza per i propri lavoratori, compatibile e coerente con quello in vigore nel luogo di svolgimento dell'attività ed obbligarsi a non frequentare e a non permettere di frequentare ai propri dipendenti luoghi diversi da quelli strettamente necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali;
3. obbligarsi a rispettare e a far rispettare, dai propri dipendenti e dai terzi che accedano ai luoghi in cui si svolgono le attività, i cartelli di divieto o di pericolo esposti da ASF o comunque esistenti in detti luoghi;
4. astenersi e impedire al proprio personale di compiere manovre non di propria competenza;
5. cooperare con ASF all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (D. Lgs. 81/08);



6. coordinare, insieme con ASF, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando ASF anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze reciproche (D. Lgs. 81/08);

7. presentare al Responsabile del Contratto di ASF tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle norme soprariportate.

Qualora le caratteristiche e le dimensioni del sito lo consentano, ASF potrà concedere al concessionario l'assegnazione di spazi da utilizzare per lo svolgimento delle attività, lo stoccaggio dei materiali e, qualora vengano prodotti rifiuti speciali, il deposito temporaneo degli stessi.

## **24- Determinazione canone**

Il concessionario corrisponderà ad ASF:

- una quota fissa pari all'importo annuo complessivo offerto, di cui all'art. 4, per l'affidamento degli spazi a disposizione sugli autobus del parco;
- una quota variabile in ragione del fatturato, al netto del canone minimo garantito, delle imposte e delle commissioni di vendita, calcolata sulla base di quanto offerto in sede di gara.

Per quanto concerne la quota variabile, al fine di consentirne la verifica dell'importo, il Concessionario si obbliga a tenere la contabilità separata relativa alla concessione degli spazi pubblicitari sull'asset oggetto del presente accordo da cui sia ricavabile la contabilità analitica dei costi e dei ricavi.

Al termine di ogni esercizio (annualità solare), la contabilità dovrà essere certificata dai revisori contabili del concessionario.

Il concessionario invierà ad ASF entro il 31 gennaio di ciascuno anno, tabulato relativo agli ordini acquisiti, alle fatture emesse ed agli importi di competenza dell'anno precedente per la pubblicità e si impegna inoltre a trasmettere trimestralmente ad ASF, entro i primi 20 giorni del mese successivo, un report degli introiti pubblicitari sull'asset oggetto del presente accordo.

La quota variabile dovrà essere corrisposta a partire dalla data di decorrenza del contratto e da quel momento per ogni annualità solare, ed il relativo calcolo, anche per la quota parte relativa a frazioni di anno, sarà effettuato alla fine di ciascun anno solare. Sulla base di questo calcolo, ASF comunicherà l'importo al concessionario che dovrà effettuare il pagamento con la prima rata di canone successiva. Qualora non si completi un anno solare, l'importo relativo alla quota variabile sarà calcolato dividendo l'importo annuo per 365 e moltiplicandolo per il numero dei giorni effettivi.

Il concessionario riconoscerà, in qualunque momento venga richiesto da ASF, il diritto ad ogni controllo contabile impegnandosi ad esibire, le scritture contabili, le fatture, le commissioni e

qualsiasi altro documento connesso, direttamente/indirettamente, all'attività pubblicitaria oggetto del presente capitolato.

ASF si impegna a non divulgare a terzi i dati acquisiti dal concessionario durante l'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento alle informazioni relative ai prezzi applicati e ai dati dei clienti del concessionario. Sono naturalmente escluse tutte le informazioni richieste dagli Enti istituzionali (Comune e Provincia) e/o gli Organi di vigilanza e controllo cui è sottoposta l'ASF.

ASF si impegna altresì a trattare le informazioni acquisite dal concessionario, esclusivamente nell'ambito della gestione del presente contratto e a conservare tutti i dati forniti dal concessionario adottando tutte le garanzie di sicurezza e di riservatezza previsti dalle norme vigenti. Sempre relativamente all'utilizzo ed alla gestione da parte di ASF, dei dati commerciali e contabili ricevuti dal concessionario per tutto quanto non espressamente previsto, si richiamano le disposizioni del codice civile (art. 2598 e ss) e delle leggi regolanti il settore.

## **25 - Decadenza e risoluzione dell'affidamento**

Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato, ASF si riserva la facoltà di risolvere il contratto, per colpa dell'affidatario e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, senza formale costituzione in mora, qualora l'affidatario si sia reso responsabile di gravi irregolarità come:

1. la mancata corresponsione di una rata del canone dovuto, ovvero il ritardato pagamento di due rate, anche non consecutive di canone, nell'ambito dell'anno;
2. la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del concessionario, secondo quanto disposto dal contratto e/o dal presente capitolato e relativi allegati;
3. la mancata corretta manutenzione degli impianti e/o verifica periodica della stabilità degli impianti, con intervento immediato nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
4. il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
5. la cessione, anche parziale, del contratto;
6. il subappalto totale o parziale dell'attività di conduzione senza espressa autorizzazione;
7. il mancato utilizzo del bonifico bancario, indicato nel precedente art.5, ed il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 21;
8. la violazione in modo grave e ripetuto del DUVRI;
9. commissione di frode;
10. violazione degli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori;

11. utilizzo, anche temporaneo, degli spazi concessi in affidamento per uno scopo diverso da quello pubblicitario;
12. verificarsi per cinque volte in un anno di casi di constatata negligenza, della stessa tipologia.
13. mancata rimozione per almeno 3 volte, nell'arco di un anno, della pubblicità contestata, secondo quanto previsto all'art. 10, punto 14.

Nelle ipotesi di cui ai punti dall'1) al 13), ASF si riserva la facoltà di informare il contraente delle suddette irregolarità, dando termine di 10 gg. lavorativi per poter fornire giustificazioni. Successivamente, qualora il concessionario non comunichi alcuna giustificazione entro il citato termine ovvero ASF ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o accoglibili, l'affidamento s'intenderà senz'altro decaduto e risolto di diritto.

In caso di subappalto, inoltre, sarà motivo di risoluzione espressa la violazione degli obblighi citati nel capoverso che precede da parte del subappaltatore.

Infine, sono considerati motivi di risoluzione:

- a. l'applicazione di penalità, comunque considerate, che abbiano raggiunto o superato il 10 % (dieci percento) dell'intero importo contrattuale;
- b. la perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
- c. ai sensi del "Codice Etico" della Committente, ogni violazione degli obblighi di condotta enunciati nel Codice medesimo;
- d. la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- e. la mancata comunicazione dei fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., autocertificati dall' Assunt rice stessa in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- f. il fallimento del concessionario.

Nell'ipotesi di cui al punto f), la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente. Alla data d'intervenuta decadenza automaticamente gli impianti diverranno di proprietà di ASF; tutti i patti tra ASF e il concessionario aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti.

In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti, ASF sarà tenuta al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione anticipata, a causa dell'intervenuta decadenza del concessionario, comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni.

A tal fine ASF si rivale, su eventuali somme spettanti al concessionario e comunque sulla garanzia da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti del concessionario stesso.

Non è ammessa la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del c.c., facoltà il cui esercizio è espressamente oggetto di rinuncia.

## **26 - Penalità**

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte (con nota scritta) penali, che vanno da un minimo di euro 100,00 (cento/00), per esposizione, fino ad un massimo del cinque per cento dell'importo contrattuale, per ogni giorno di inadempienza. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare il 10 % del complessivo importo dell'affidamento. Qualora l'inadempienza determini un importo della penale superiore al 10% del complessivo importo dell'affidamento così come previsto al comma precedente, ASF ha facoltà di attivare la procedura di risoluzione.
2. Ogni inadempienza sarà contestata tramite posta elettronica o raccomandata da ASF e il concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente.
3. L'applicazione della penale non preclude all'ente aggiudicatore la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
4. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
  - a) ritardo negli interventi di riparazione oltre 5 gg. naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento: il concessionario dovrà corrispondere euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, per ogni impianto;
  - b) ritardo nella rimozione o spostamento degli impianti a seguito di ufficiale contestazione da parte di ASF per impianti non a norma o pubblicità contestata o esigenze di servizio: il concessionario dovrà corrispondere euro 200,00 (duecento/00) per ogni impianto e per ogni giorno di ritardo;
  - c) ripristino delle superfici dopo rimozioni e/o spostamenti, a seguito di ufficiale contestazione da parte di ASF, il concessionario dovrà corrispondere euro 100,00 (cento/00) per ogni mq e per ogni giorno di ritardo di mancata rimessa in pristino delle superfici;
  - d) esposizioni e rimozioni pubblicità:
    - in caso di esposizioni di pubblicità che non rispettino le norme vigenti in materia di

pubblicità ed affissioni, il concessionario dovrà corrispondere - per ogni giorno e per ogni impianto - euro 500,00 (cinquecento/00);

- in caso di ritardata rimozione della pubblicità contestata da ASF per eccezioni poste da parte degli Enti Istituzionali controllanti, Associazioni di cittadini o proprietari, oltre la 24° ora dalla richiesta di rimozione da parte di ASF, il concessionario dovrà corrispondere - per ogni giorno e per ogni impianto - euro 500,00 (cinquecento/00).
- d) attività pubblicitaria al di fuori degli spazi consentiti, il concessionario dovrà:
- corrispondere euro 1.000,00 (mille/00) per ogni esposizione;
  - provvedere, su richiesta di ASF, tramite posta elettronica o raccomandata, alla rimozione immediata della stessa entro le 24 ore dalla richiesta, corrispondendo oltre la 24° ora dalla richiesta euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni ora di ritardo e per ogni esposizione e qualora non provveda ASF potrà provvedere alla rimozione, con recupero delle spese sulla cauzione versata;

Qualora i casi di constatata negligenza, della stessa tipologia, si ripetessero per cinque volte in un anno è facoltà di ASF riservarsi la risoluzione del contratto, così come previsto all'art.28.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione e comunque entro 30 giorni dalla data di emissione fattura. Qualora il concessionario non provveda al pagamento delle penali, decorsi inutilmente 60 gg. dalla data della fattura, ASF si rivarrà sulla cauzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle penali, a partire dal 31° giorno dalla data fattura, saranno addebitati gli interessi al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore al momento, maggiorato di tre punti.

## **27 - Allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato gli allegati:

- Allegato 1 - "Elenco Flotta" aggiornato al 01 novembre 2021

**L'Amministratore Delegato**  
**Alberto Francesco Michele Toneatto**  
**(Firmato digitalmente)**